

(N. 981)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 febbraio 1955 (V. Stampato N. 1470)*

d'iniziativa dei Deputati RESTA e VEDOVATO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1955

**Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi
a cattedre universitarie**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato fino al 15 marzo 1955 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI